

*Spedita via PEC all'indirizzo
ram@pec.bancaditalia.it*

Milano, 12 settembre 2014

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Servizio Regolamentazione
e Analisi Macroprudenziale
Div. Regolamentazione II

Prot. n. 60/14
CP/gc

Oggetto: Consultazione sulle “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”

Ringraziando codesta rispettabile Autorità per l'opportunità di partecipare alla consultazione in oggetto, Assosim presenta di seguito le proprie osservazioni in merito.

Titolo I, Capitolo 1, Sezione VII, Paragrafo 2

Poiché l'autorizzazione alla prestazione dei servizi e attività di investimento è configurata in forma di “silenzio-assenso”, si riterrebbe preferibile evitare, nel paragrafo 2, l'uso dell'espressione “*il rilascio del provvedimento autorizzativo*”. Il termine “*rilascio*” potrebbe infatti essere fuorviante e lasciar intendere che un provvedimento positivo debba comunque essere emanato da parte dell'Autorità.

Titolo III, Capitolo 1, Sezione V, Paragrafo 1

Nell'evidenziare che la definizione di esternalizzazione risulta troppo ampia e generica, si fa rilevare come l'elenco dei “*soggetti terzi*” ai quali poter affidare “*in tutto o in parte, funzioni aziendali di controllo*” sia ingiustificatamente limitativo della possibilità di ricorrere alle prestazioni di altri soggetti, parimenti professionali, quali sim e/o società specializzate in servizi analoghi (nota 1, pag. 23).

Si chiede pertanto che tali soggetti, purché dotati di comprovati requisiti di professionalità, autorevolezza e indipendenza, vengano inclusi nell'elenco di quei fornitori ai quali poter esternalizzare funzioni aziendali di controllo.

ASSOSIM

Al contempo, si fa rilevare un'incongruenza con le previsioni di cui alla nota successiva (pag. 24), laddove si prevede la possibilità di esternalizzare anche presso “*associazioni di categoria*”. Tenuto conto di questa indicazione, a fini di chiarezza, si suggerisce l'introduzione di un unico elenco di “*soggetti terzi*” direttamente nel testo delle Disposizioni e la conseguente soppressione delle due note sopra citate.

Titolo II, Capitolo 1, Sezione II, Paragrafo 6 La necessità di verificare, oltre ai requisiti di onorabilità *ex art. 25 TUB*, anche la sussistenza del requisito di **professionalità** in capo al potenziale acquirente di una partecipazione qualificata in un intermediario finanziario¹ eccede il dato normativo di riferimento applicabile alle banche (artt. 19 e 25 TUB), il quale prevede l'accertamento dei soli requisiti di onorabilità. Pertanto, si richiede un allineamento di tale aspetto della disciplina degli intermediari finanziari a quanto già disposto sul tema per quelli bancari.

* * *

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta



¹ Cfr. paragrafo 6, punto a), laddove si prevede che la valutazione di detto soggetto sia condotta sulla base, *inter alia*, della sua “*correttezza e competenza professionale, tenendo anche conto dell’esperienza pregressa maturata nella gestione di partecipazioni ovvero nel settore finanziario*” nonché sottoparagrafo 6.3, rubricato “*Competenza professionale del potenziale acquirente*”, ove è riportato che “*nel condurre la propria valutazione, la Banca d’Italia tiene conto dell’esperienza pregressa del potenziale acquirente in materia di acquisizione e gestione di partecipazioni, in particolare di quelle di controllo o idonee a consentire l’esercizio di un’influenza notevole in imprese operanti nei settori finanziario, bancario e assicurativo. [...]*”.